

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale in caso di proroga, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Verificato che nella G.U n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Considerato che, in base a quanto indicato dal Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2018 circa la necessità di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali, vengono confermate anche per l'esercizio 2020 le tariffe dell'Imposta di Pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche vigenti nell'esercizio 2019.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2020-2022, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo di finanza locale per il 2020.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, nel quale si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; a partire dal 2018, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si dovrà tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Dato atto che a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 permane un andamento negativo relativo alle entrate riferite alla vendita del legname uso commercio.

Ritenuto pertanto, ai fini di garantire l'equilibrio di parte corrente, destinare le risorse del fondo per gli investimenti minori per euro 575.727,73, 409.000,00 e 390.000,00 al finanziamento della spesa corrente per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l'11 novembre 2016, sono stati eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3 della Legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5; preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007).

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 26 e n. 27 del 12.02.2020, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.02.2020 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio finanziario 2020.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2020, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale.

Viste le relative deliberazioni:

ORGANO	N.	DATA	OGGETTO
Commissario straord.	12	20.01.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica.
Commissario straord.	68	29.02.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti.
Commissario straord.	133	22.03.2016	Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), istituita con Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14.

Commissario straord.	135	22.03.2016	Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni e relativo sistema tariffario.
Commissario straord.	153	25.03.2016	Servizi socio-educativi per la prima infanzia. Approvazione tariffe del Servizio Asilo Nido e Tagesmutter - anno educativo 2016-2017.
Commissario straord.	156	25.03.2016	Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Commissario straord.	160	25.03.2016	Approvazione piano tariffario per i servizi cimiteriali.
Commissario straord.	161	25.03.2016	Approvazione Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione. Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
Consiglio comunale	3	30.01.2017	Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 135 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	4	30.01.2017	Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	7	27.02.2018	Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	8	27.02.2018	Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2018.
Consiglio comunale	16	27.02.2018	Approvazione Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale.
Giunta Comunale	136	31.05.2018	Gestione servizio mobilità in Val di Tovel anno 2018. Approvazione tariffe per gestione parcheggi.
Giunta Comunale	191	31.07.2018	Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd. 31/05/2018 di approvazione delle tariffe relative a mobilità e parcheggi in Val di Tovel.
Giunta Comunale	209	13.08.2018	Riduzione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità, certificazioni anagrafiche, autenticazione di firme e copie.
Giunta comunale	26	27.02.2019	Ridefinizione delle tariffe per l'utilizzo di sale, palestre ed edifici di proprietà del Comune di Ville d'Anaunia.
Giunta comunale	26	12.02.2020	Approvazione tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2019.
Giunta comunale	27	12.02.2020	Approvazione tariffe del servizio di fognatura con riferimento alle utenze civili e a quelle produttive o industriali per l'anno 2019.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Sentito l'intervento del Sindaco:

- che riepiloga in questa sede gli investimenti in corso di esecuzione, le opere finanziate e quelle in attesa di finanziamento.
- che, per quanto riguarda gli obiettivi operativi, fa riferimento alla piattaforma “Gestiamo”, presente sul sito web del Comune; illustra altresì un raffronto tra i dati di Bilancio tra il 2015 ed il 2020.

Sentito l'intervento del ragioniere dott. Claudio Albanese che illustra il documento di bilancio.

Preso atto che, con circolare 3 ottobre 2018 n. 25, la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Rilevato che l'art. 60 “Semplificazione delle regole di finanza pubblica” del Disegno di Legge di Bilancio 2019 (al 31 ottobre 2018) prevede al secondo comma che: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017 n. 247 e 17 maggio 2018 n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.

Dato atto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e già in fase previsionale, gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile ovvero dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 267/2000.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2020 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi entro il 31.03.2020.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Preso atto che il DUP 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico unitamente alla convocazione della riunione del consiglio comunale per la loro illustrazione.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Vista la delibera consiliare n. 35 del 24.06.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 1414 del 13.02.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati in data 13.02.2020 (Prot. n. 1407 del 13.02.2020).

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito al documento contabile, completo di tutti gli allegati, che viene ora sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 11

voti favorevoli n. 8

astenuti n. 3 (Rolando Valentini, Giuseppe Mendini, Marcella Odorizzi)

contrari n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Allegato n. 1);
2. **DI APPROVARE**, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto.

<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	126.776,41		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	1.011.918,74		
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.354.000,00	1.352.500,00	1.352.500,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.419.241,74	2.143.847,29	2.124.847,29
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.736.141,43	1.781.073,71	1.781.082,71

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.413.581,68	334.972,00	334.791,00
TITOLO 5 - Entrate per riduzione attività finanziarie			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.375.660,00</b>	<b>9.926.393,00</b>	<b>9.907.221,00</b>
<b>PARTE SPESA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TITOLO 1 - Spese Correnti	5.490.914,58	5.131.926,00	5.112.682,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.425.500,42	334.972,00	334.791,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	145.245,00	145.495,00	145.748,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.375.660,00</b>	<b>9.926.393,00</b>	<b>9.907.221,00</b>

3. **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dimessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6. **DI DARE EVIDENZA** ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



Successivamente, su proposta del Sindaco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 11

voti favorevoli n. 9

astenuti n. 2 (Rolando Valentini, Giuseppe Mendini)

contrari n. 0

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..